

Il tagliando RCA: solo croci e nessuna delizia per l'automobilista

di Giovanni Ramoino

Leggiamo nel bel sito internet della rivista "Quattroruote" che il contrassegno dell'assicurazione RCA è comunemente chiamato "tagliando".

Avevamo sentito spesso usare questa espressione (assieme a "bollo", "cedolino", "tagliandino", e simili), ma non sapevamo che fosse arrivata a sostituire praticamente il nome ufficiale. Ne prendiamo atto.

Su internet abbiamo anche trovato il comunicato stampa di una società assicuratrice specializzata nella vendita di polizze RCA a distanza, nel quale la stessa auspica, tra l'altro, la modifica di un aspetto della normativa sul ramo RCA.

Ecco tale dichiarazione:

"Inoltre la nostra Società propone di estendere il periodo di copertura provvisoria da 5 a 15 giorni entro il quale l'assicurato deve esporre il contrassegno assicurativo, dando pieno riconoscimento a tale copertura ed eliminando così un'area "grigia" nella quale l'automobilista ha assolto il suo obbligo assicurativo ma è passibile di sanzione per la mancata esposizione del contrassegno".

Pur condividendo il punto di vista di tale società – che evidentemente fa riferimento a quanto dispone l'articolo 16 del regolamento della legge 990/1969, il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 – riteniamo che siano necessarie alcune precisazioni.

Innanzitutto, è inappropriato parlare di "copertura provvisoria", dal momento che l'art. 16 del regolamento dice testualmente quanto segue:

"Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.

Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge.

(Il citato articolo della "legge", ovvero della 990/1969, prescriveva, per l'"applicazione" del contrassegno di assicurazione, le stesse

modalità sancite per il "disco contrassegno" attestante il pagamento della tassa di circolazione, la cui esposizione obbligatoria è cessata a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sensi della legge 27 dicembre 1987, n. 449).

Non appena entrata in vigore la legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, apparve chiaro alle imprese assicuratrici che era inutilmente costoso rilasciare all'assicurato prima la quietanza e, successivamente, ma entro un termine brevissimo, il certificato e il contrassegno.

Era invece opportuno che l'incasso del premio e il rilascio dei documenti usuali – originale della polizza quietanzata o quietanza – e di quelli introdotti *ex novo*, certificato e contrassegno – avvenisse in un'unica soluzione.

Nel rapporto contrattuale r.c. auto, oltre all'assicuratore e all'assicurato, si può dire che vi sia un'altra parte, lo Stato, che esige e controlla che sia assolto l'obbligo assicurativo.

L'assicurato ha quindi la necessità di entrare subito in possesso dei documenti previsti dalla legge per poter, senza alcuna interruzione, esporre il contrassegno ed esibire il certificato in tutti i casi di controllo dei documenti di circolazione del veicolo e del guidatore.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it